



NRG 202500442

Ecc.mo T.A.R. ABRUZZO
- Sede di Pescara -
Sez. I

MEMORIA NOTIFICATA

PER IL SIG.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
EMINA	DANIEL	FORLÌ	08/12/1989	MNEDNL89T08D704I

con patrocinio dell'avv. Giacomo Romano

- ricorrente -

CONTRO

Università degli Studi di Chieti, rappresentata e difesa come in atti

- resistente -

Con la presente memoria, notificata alla controparte nel rispetto del contraddittorio processuale e da valere – se del caso – come motivi aggiunti, la parte ricorrente insiste per l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e, ove occorra, contesta il D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante "*Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2025/2026*" nonché ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del Sig. Emina ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

“requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo, alla luce delle seguenti considerazioni.

FATTO e DIRITTO

1. Con recentissime statuizioni Codesto Ecc.mo Tribunale ha accertato che: «...dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti...». Sulla base di tale accertamento, è stato ordinato all'Ateneo teatino di «...**riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo...**» (cfr., *ex plurimis*, sentt. 9 luglio 2025, nn. 281 e 282; 8 agosto 2025, n. 310, 19 settembre 2025, n. 334, tutte passate in cosa giudicata).

È stata, dunque, imposta all'Università resistente non una generica attività ricognitiva, ma un obbligo puntuale, strutturato, e funzionalizzato a ristabilire il corretto equilibrio tra i posti vacanti e le legittime aspettative degli aspiranti al trasferimento, imponendo modalità rigorose e verificabili, ed escludendo radicalmente l'utilizzo della graduatoria nazionale di primo ingresso come canale prioritario di copertura degli anni successivi.

2. Ebbene, con D.R. 1878 del 2 dicembre 2025, l'Università resistente ha pubblicato l'avviso di trasferimento meglio indicato in epigrafe, con il quale sarebbero stati posti a concorso tutti i posti liberi (all. 2).

3. L'Università ha, infatti, dichiarato le seguenti disponibilità:

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Anno di Corso 2025/2026	MEDICINA E CHIRURGIA
II anno	1
III anno	5
IV anno	1
V anno	3
VI anno	0

Il calcolo delle disponibilità appare completamente errato.

Come noto, la disciplina dell'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale è regolata dalla L. n. 264/1999 e, per l'a.a. in corso, dal D.M. n. 454/2025, i quali distinguono nettamente: – la programmazione del primo anno, affidata al sistema delle graduatorie nazionali; – la gestione delle vacanze negli anni successivi al primo, che devono essere coperte mediante procedure locali comparative, fondate sui CFU, sulle propedeuticità e sulla congruità del *curriculum* precedente.

Sul punto, Codesto T.A.R. ha affermato con chiarezza – con le *supra* citate sentenze passate in cosa giudicata – che le disponibilità di posti negli anni successivi al primo non possono essere assorbite attraverso scorrimenti della graduatoria nazionale, poiché tale modalità sovverte la *ratio* del sistema ed altera la *par condicio* degli aspiranti trasferiti.

Il Collegio ha chiarito, poi, che l'Università deve: «*bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento [...] senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno*».

Codesto T.A.R. – al fine di assicurare il rispetto degli ordinari criteri di buon andamento, di trasparenza e pubblicità – ha richiesto, inoltre, che siano allegate ai bandi: tabelle «*del tipo di quella prodotta al Tribunale*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte».

La ricognizione deve dunque essere documentata, trasparente e verificabile, non può ridursi – come accaduto – ad una mera indicazione numerica priva di percorso istruttorio.

Le sentenze hanno accertato, inoltre, che l'Ateneo ha abitualmente seguito una prassi illegittima: **«le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione [...] l'Università nelle proprie memorie e relazioni ha espressamente affermato di seguire tale prassi»**

Tale accertamento vincola l'amministrazione a una ricognizione correttiva, volta a rimuovere gli effetti della prassi dichiarata illegittima.

Infine, le sentenze hanno stabilito un criterio equitativo di bilanciamento: *«gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto [...], appare equo tutelare il loro interesse attraverso una conferma in sovrannumero, senza ovviamente pregiudicare o vanificare quello della parte vittoriosa, [...] **considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento**».*

Questo passaggio ha natura precettiva, poiché definisce il meccanismo tecnico attraverso cui dare esecuzione alla statuizione: **i posti occupati tramite scorrimento devono essere liberati, mediante collocazione in sovrannumero degli studenti già immatricolati, poiché occupati in violazione del modello normativo.**

Tutto ciò costituisce il parametro cui l'Ateneo avrebbe dovuto conformarsi nell'adozione del bando a.a. 2025/2026.

4. L'«Avviso di selezione» mostra con evidenza che l'Ateneo non ha proceduto alla ricognizione nei termini imposti dal giudicato. La

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

ricognizione appare **soltanto simulata, priva di trasparenza e del tutto inidonea a soddisfare i requisiti imposti dalle sentenze.**

Anzitutto, il bando si è limitato a dichiarare che i posti disponibili per ciascun anno di corso deriverebbero «*dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità*» e che l'ammissione avverrà «*entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati per ciascuno degli anni di corso*». **Tale dichiarazione non è accompagnata da alcun elemento istruttorio che consenta di verificare quali siano stati tali “fatti”, quante rinunce, quanti trasferimenti in uscita, quanti passaggi o decadenze si siano verificati, né come tali eventi siano stati contabilizzati nel calcolo finale del numero dei posti disponibili.**

L'Ateneo non ha allegato alcuna tabella analitica del tipo espressamente richiesto dalla sentenza, ossia quella che consenta di verificare, **per ciascuna coorte**, i posti programmati, le immatricolazioni effettive, i movimenti in entrata e uscita e, soprattutto, gli ingressi avvenuti tramite scorrimento della graduatoria nazionale. L'obbligo non è facoltativo, poiché le sentenze hanno imposto che vi sia, nei bandi, «*evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili*» attraverso detta tabella. L'omissione della tabella priva il bando della trasparenza richiesta e impedisce ogni sindacato sull'operato dell'amministrazione.

La mera indicazione numerica dei posti disponibili costituisce un dato avulso da qualsiasi percorso logico ricostruibile, privo di riferimenti ai numeri programmati a suo tempo, alle immatricolazioni, alle uscite, e, soprattutto, ai posti che negli anni passati sono stati assorbiti attraverso scorrimenti illegittimi.

Sotto questo profilo, la ricognizione operata dall'Ateneo è solo “apparente”: non espone il percorso, non consente verifica, non si confronta con il giudicato. L'amministrazione ha scelto

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

deliberatamente di sottrarsi all'obbligo di trasparenza, adottando una ricognizione meramente dichiarativa, che non permette di controllare se e come siano stati considerati i posti illegittimamente coperti tramite scorrimento.

Tale omissione è particolarmente grave se letta alla luce dell'accertamento contenuto nelle sentenze, secondo cui *«le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale»* e ciò è stato *«espressamente affermato»* dall'Università nelle proprie memorie. **La ricognizione avrebbe, dunque, dovuto avere carattere correttivo: sarebbe stato necessario individuare i posti coperti tramite scorrimento, considerarli come posti vacanti, e procedere alla loro restituzione alla coorte attraverso la collocazione in sovrannumero degli studenti già illegittimamente ammessi.**

Non solo l'Ateneo non ha proceduto a questa operazione, ma ha introdotto nel bando una clausola che rende impossibile la sua attuazione. L'Avviso afferma testualmente che **«per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte»**. Tale previsione contraddice frontalmente il passaggio motivazionale delle sentenze che individuano nella *«conferma in sovrannumero»* la soluzione equitativa per gli studenti ammessi tramite scorrimento. La clausola del bando è dunque un indice manifesto di inottemperanza: essa rende inattuabile il meccanismo tecnico attraverso cui il giudice ha ordinato di *«considerare vacanti quei posti illegittimamente coperti»* e impedisce che tali posti vengano davvero recuperati alla selezione per l'accesso agli anni successivi.

Inoltre, il bando non opera alcuna distinzione tra studenti regolarmente immatricolati in prima battuta e studenti entrati tramite scorrimento illegittimo. L'Ateneo tratta la situazione “di

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

fatto” come se fosse il risultato di un processo legittimo, congelando gli effetti della prassi censurata anziché correggerli. La ricognizione, così formulata, conserva – anziché eliminare – i risultati dell’illegittimità accertata, ampliando il *vulnus*.

In definitiva, il bando non fa ciò che il giudice ha imposto: non ripristina la legalità, non ricostruisce le coorti in modo trasparente, non rettifica gli effetti del passato, non libera i posti illegittimamente occupati, non espone il percorso logico. L’Ateneo ha proceduto a una ricognizione meramente assertiva, inidonea a dar conto del paradigma imposto dal T.A.R. e contraria al principio di leale esecuzione del giudicato.

5. Ad oggi, pertanto, è possibile affermare che le statuizioni *supra* richiamate, per le ragioni già esposte, non sono state affatto eseguite dall’Ateneo resistente che, anzi, volutamente l’ha contravvenute.

L’Avviso in esame è, dunque, da considerarsi nullo poiché del tutto violativo e/o elusivo rispetto ai *dicta* giudiziali.

Ed invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si ha violazione del giudicato quando il nuovo atto emanato dall’amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell’elusione del giudicato laddove l’amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del precedente annullamento (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1° aprile 2011, n. 2070; Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

Con riferimento all’elusione del giudicato deve, poi, rammentarsi che: *«...essa implica che il riesercizio del potere sia caratterizzato dalla sostanziale fittizietà dell’attività valutativa, nel senso che, in luogo di una*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

puntuale effettiva attività rinnovatoria, estrinsecata in un giudizio coerente con i rilievi contenuti nel giudicato, emerga con chiarezza la deliberata volontà di pervenire omnimodo a un risultato conforme a quello del giudizio annullato...» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 24 agosto 2017, n. 4059).

6. Ebbene, è di tutta evidenza che, nell'adozione del D.R. Rep. n. 1878/2025, l'Ateneo resistente non si è affatto attenuto alle puntuali indicazioni conformative recate dalle sentenze passate in giudicato.

In primo luogo, si rileva che le sentenze non hanno imposto all'Ateneo di “bandire comunque un avviso”, bensì di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili, *«esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale»*, e dunque di svolgere una ricognizione correttiva rispetto alla prassi illegittima accertata, in modo trasparente e verificabile. Ridurre l'esecuzione del giudicato alla mera apertura di una procedura ordinaria, senza dimostrare come siano stati ricostruiti i posti disponibili alla luce dei principi conformativi, equivale a sterilizzare la portata delle decisioni e a riprodurre l'esito sostanziale già censurato.

In secondo luogo, il D.R. n. 1878/2025 non contiene (né allega) quegli elementi istruttori minimi che rendono controllabile l'operazione di ricognizione: l'Ateneo si limita a indicare numeri complessivi (II anno 1; III anno 5; IV anno 1; V anno 3; VI anno 0) senza dare evidenza dei dati di coorte, dei posti programmati, delle uscite (rinunce/decadenze/trasferimenti), né – soprattutto – del trattamento dei posti già coperti mediante scorrimento nazionale, che la sentenza ha ritenuto avvenuto *«in via prioritaria»* e in violazione dei principi.

In terzo luogo, il provvedimento impugnato introduce una clausola che rende incompatibile l'esecuzione del giudicato nei termini delineati dal T.A.R., là dove statuisce che *«Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte»*. Tale previsione, oltre a porsi come indice

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

sintomatico dell'intento di "cristallizzare" l'assetto creato dalla prassi censurata, impedisce in radice ogni soluzione conformativa idonea a rimuovere gli effetti dell'illegittima copertura dei posti e a recuperare, alla selezione, le disponibilità che il giudice ha imposto di ricostruire.

Pertanto, la procedura bandita per l'a.a. 2025/2026: a) continua illegittimamente a fondarsi sulle vacanze "residue" determinate anche (e soprattutto!) dal pregresso scorrimento della graduatoria nazionale; b) omette di rettificare la consistenza delle coorti a seguito dell'accertata illegittimità dei criteri utilizzati negli anni precedenti.

Il D.R. n. 1878/2025 deve, pertanto, ritenersi nullo ai sensi dell'art. 21-*septies* l. n. 241/1990, poiché adottato in *evidentissima* violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze *supra* richiamate.

7. Ma vi è di più: il D.R. Rep. n. 1878/2025 appare comunque annullabile poiché apertamente adottato in violazione di legge ed in eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

Ed invero, l'Avviso di selezione in questione è stato pubblicato in forza dell'art. 7 del vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – coorte 2025/2026 – "*Modalità di trasferimento da altri corsi di studio e criteri e procedure per il riconoscimento crediti*", espressamente richiamato tra le premesse dell'atto.

Il citato art. 7, al comma 1, prevede che: «*Le modalità di trasferimento e passaggio da altri corsi di studio al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e i criteri e le procedure per il riconoscimento dei crediti sono disciplinati da un apposito "Regolamento per i trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia" emanato con D.R. n.920 prot. n.48542 del 1.07.2021 ed adottato dal 2.07.2021*» (all. 3).

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

7.1. Ebbene, l'art. 2, co. 1 del D.R. n. 920 del 2021 stabilisce, tra l'altro, che: **«Il procedimento di individuazione e attribuzione dei posti disponibili si articola nelle seguenti fasi: [...] b) iscrizione ad anni successivi al primo dei vincitori e idonei alla prova di ammissione per l'a.a. di riferimento che abbiano una carriera pregressa in un Corso di Laurea che consenta l'abbreviazione di carriera e l'iscrizione ad anno successivo al primo...»** (all. 4).

In altri termini, l'Università continua a richiamare regole di condotta frontalmente stigmatizzate da Codesto Tribunale subordinando il trasferimento ad anni successivi al primo al superamento della “prova di ammissione per l'a.a. di riferimento”. Sul punto, infatti, Codesto T.A.R. è stato davvero granitico nell'affermare l'inutilità del test d'ingresso atteso che «...l'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi...»; tale disposizione finisce, dunque, nuovamente con il «...privilegiare irragionevolmente solo coloro che siano iscritti o laureati dal medesimo Corso di Laurea, che abbiano già partecipato con successo al test di selezione per l'ammissione al primo anno, e che quindi siano già stati conteggiati a livello nazionale nell'ambito della programmazione ministeriale delle prime ammissioni, a discapito dei candidati che, iscritti o laureati, in altri Corsi di Laurea valutabili come “affini”, possano vantare un curriculum di studi e professionale, anche per effetto di competenze acquisite in ragione di esperienze acquisite, che denotino eventualmente una propensione per il corso di studi di aspirazione...» (cfr. sent. n. 283/2020).

7.2. Inoltre, l'art. 3, co. 1, del predetto D.R. – integralmente recepito nel bando per trasferimenti odiernamente gravato – afferma, tra l'altro,

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

che: «...**Non verranno comunque accolte richieste di trasferimento di studenti iscritti ad ordinamenti ante DM 270/2004. Tenuto conto della evoluzione scientifica eventualmente intervenuta nelle singole materie, gli esami sostenuti da oltre 10 anni da studenti o laureati potranno essere soggetti a valutazione di obsolescenza con mancato riconoscimento dei CFU conseguiti...**».

Anche tale disposizione viola i giudicati già formati nella parte in cui Codesto T.A.R. ha già accertato: «...*la evidente natura elusiva dei provvedimenti adottati dall'amministrazione sulla base dei criteri di valutazione previgenti, oggetto di annullamento giurisdizionale, con il preteso della dichiarata "incompatibilità" del termine assegnato dal T.a.r. con l'adozione delle modifiche regolamentari richieste, ciò anche rispetto alla ritenuta incongruenza del criterio di obsolescenza, che non valorizza l'esperienza acquisita, e che non tiene conto della possibilità già prevista dal regolamento di verificare le competenze anche tramite colloqui orali...*» (cfr. sent. n. 161 del 19 marzo 2021, passata in giudicato).

Invero, si evidenzia che il Regolamento didattico di Ateneo, già in atti, non pone alcun ostacolo al riconoscimento degli esami sostenuti in CdLM del "vecchio ordinamento", come si evince pacificamente dalla lettura dell'art. 24, co. 8, che, di fatti, si riferisce esclusivamente agli studenti già iscritti presso il medesimo Ateneo («...*Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi...*»).

Prova ne è il disposto dell'art. 38 del medesimo Regolamento rubricato "Trasferimenti, passaggi e riconoscimento di crediti formativi" che, al co. 3, testualmente dispone: «...*Al Consiglio di corso di studio che accoglie lo studente compete, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale, il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

*Università, anche estera, nonché l'eventuale riconoscimento, quale CFU, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla Regolamento didattico di Ateneo ex D.M. n. 270/2004 46 cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili per tali conoscenze e attività professionali pregresse è pari a dodici CFU per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea magistrale. **Al momento dell'immatricolazione ad un corso del nuovo Ordinamento possono essere valutati quali CFU anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con Ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509...**».*

Come si evince chiaramente dalla lettura della disposizione sopra riportata, il Regolamento di Ateneo consente esplicitamente il riconoscimento degli esami sostenuti nel “vecchio ordinamento” per coloro che intendono immatricolarsi al nuovo Ordinamento, addirittura anche se gli studenti sono «...*decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con Ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509...*».

Del resto, anche l'art. 7 del Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, nel richiamare genericamente il concetto di “eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti” deve essere interpretato in senso conforme alle disposizioni del Regolamento di Ateneo che, come evidenziato, riconoscono espressamente la possibilità di convertire gli esami sostenuti nei CdL del “vecchio ordinamento” in Crediti Formativi Universitari previsti nei CdL del “nuovo ordinamento”.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

7.3. Sempre all'art. 3, co. 1, vengono, poi, inclusi, tra i soggetti abilitati alla presentazione della domanda di iscrizione ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea in questione, i candidati: «...**2. LAUREATI che intendano iscriversi con abbreviazione di corso: a) Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria; b) Laureati in altri Corsi di Laurea; c) Laureati in possesso di titolo accademico estero...**».

L'Amministrazione, in altri termini, ha ricreato nuovamente un ordine di precedenza e di valutazione delle richieste finalizzato a "premiare", senza alcuna valida ragione, coloro che risultano già in possesso di una laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, non a caso indicati prioritariamente alla lettera a) rispetto a coloro che risultano "semplicemente" laureati in altri Corsi di Laurea.

Ne discende che l'attività amministrativa successiva al giudicato non è caratterizzata da un'effettiva rinnovazione istruttoria e valutativa coerente con i vincoli conformativi, bensì da un riesercizio del potere solo apparente, orientato a ricondurre la vicenda nell'alveo di una procedura "ordinaria" e a conseguire surrettiziamente il medesimo risultato pratico già più volte stigmatizzato dal Giudice amministrativo.

8. Inoltre, ai fini dell'immatricolazione, l'avviso di selezione meglio indicato in epigrafe – recependo integralmente quanto illegittimamente previsto dall'art. 5, co. 2, del citato D.R. n. 920 del 2021 – prevede che un'apposita Commissione formuli una prima graduatoria dei candidati sulla base della carriera pregressa, applicando il seguente algoritmo: *«media ponderata delle votazioni riportate negli esami sostenuti moltiplicata per il numero dei relativi CFU/ECTS acquisiti nei suddetti esami, rapportati al totale dei CFU/ECTS acquisibili e previsti nelle attività di base caratterizzanti, affini ed integrative del piano di studio del Corso di provenienza dal primo all'ultimo anno di iscrizione, secondo il*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

seguente algoritmo: media ponderata votazione esami X (CFU acquisiti/CFU totali acquisibili) dal primo anno all'anno di ultima iscrizione. A tale fine verranno presi in considerazione esclusivamente gli esami superati e registrati ufficialmente presso l'Università di provenienza entro la data di pubblicazione del presente Avviso. Non verranno presi in considerazione i CFU conseguiti in attività formative/moduli didattici svolti parzialmente, nel superamento di singoli moduli di corsi integrati, nelle valutazioni di "idoneità" o nelle convalide senza votazioni in trentesimi. In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane».

Sotto il profilo logico-giuridico, davvero non si comprende quale valore sintomatico di maggiore preparazione possa assumere il rapporto tra CFU acquisiti e CFU astrattamente acquisibili nel piano di studi, posto che tale rapporto finisce per introdurre un criterio non correlato alla reale consistenza della carriera pregressa. Infatti, anche se conseguito al termine di un percorso di studi più lungo, il possesso di un numero maggiore di CFU riconosciuti e acquisiti resta sempre un dato indicativo del raggiungimento di un bagaglio di conoscenze superiore.

Il criterio adottato, dunque, non solo appare disancorato dal principio di proporzionalità e ragionevolezza, ma rischia di confliggere con gli obblighi di imparzialità selettiva, poiché sostituisce un indice oggettivo (il totale dei CFU acquisiti) con un indice puramente teorico (i CFU massimi astrattamente conseguibili), così vanificando la valutazione del merito.

8.1. Successivamente alla formulazione della prima graduatoria di merito, la Commissione procederà alla ulteriore valutazione del percorso formativo dei candidati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun anno di corso, secondo i seguenti criteri: «1.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

effettiva corrispondenza o affinità tra i Settori Scientifico Disciplinari – SSD - previsti nel piano di studi del candidato ed il piano di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 2. congruenza tra i programmi didattici degli insegnamenti e degli esami sostenuti e/o frequentati presso l'Università di provenienza per i quali viene richiesto il riconoscimento dei CFU conseguiti, rispetto a quelli previsti nel piano di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo. Nella valutazione della congruenza la Commissione si avvarrà della consulenza dei docenti titolari dei singoli insegnamenti; 3. numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti; 4. numero degli esami sostenuti e registrati ufficialmente presso l'Università di provenienza – ad esclusione di esami/moduli parziali - entro la data di pubblicazione del presente Avviso; 5. eventuali frequenze acquisite comprovate da attestazioni dell'Università di provenienza. 6. gli esami sostenuti da oltre 10 anni da studenti o laureati potranno essere soggetti a valutazione di obsolescenza con mancato riconoscimento dei CFU conseguiti».

Tali criteri – pur formalmente riconducibili all'autonomia didattica universitaria – risultano esercitati attraverso un procedimento che introduce soglie di ammissibilità ulteriori e più restrittive rispetto a quelle delineate dal quadro normativo e giurisprudenziale. Essi vengono infatti applicati solo dopo che la Commissione abbia già operato una preselezione mediante l'algoritmo sopra esaminato, trasformando quest'ultimo in un filtro surrettizio, non previsto dal legislatore né compatibile con la funzione di mero ordinamento dei candidati secondo il merito, come invece imposto dagli artt. 3, 97 Cost. e dai principi generali in materia di concorsi pubblici.

8.2. Il suddetto bando per trasferimenti stabilisce poi che la Commissione autorizza il rilascio del nulla osta all'iscrizione all'anno ritenuto idoneo soltanto a coloro «che abbiano acquisito tutte le frequenze

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

[...] ed acquisito almeno il 50% dei CFU relativi ad insegnamenti riferiti a tale anno» (ad esempio, per il II anno, **almeno 30 CFU sui 60 annuali**).

Si tratta di criteri abnormi, già censurati da Codesto T.A.R.:

a) È stato infatti affermato che: «...*l'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare [...] il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi [...] che tale requisito, per non apparire frutto di scelte arbitrarie, sproporzionate e discriminatorie [...] deve trovare una disciplina uniforme nel regolamento di Ateneo, in modo da non diventare un prerequisito che nella sostanza impedisca di fatto il trasferimento a chi non abbia già sostenuto tutti gli esami del primo anno di medicina (così come sarebbe la richiesta a esempio di un numero minimo di 30 crediti, tenendo conto della decurtazione delle attività integrative e dei 60 crediti annuali)...*» (cfr., T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, ord. 2 ottobre 2020, n. 259).

Codesto T.A.R. ha già annullato il precedente bando per trasferimenti **«...ritenendo fondate le censure circa la natura palesemente discriminatoria dell'atto, in specie sul requisito del numero minimo di crediti formativi per accedere al corso...»** (cfr. sent. 87/2021.).

La giurisprudenza ha chiarito, dunque, che soglie rigide e predeterminate, quali quella del 50% dei CFU per anno, integrano una compressione irragionevole della platea degli aspiranti, incompatibile con il principio di proporzionalità: esse non misurano il merito, ma impongono un modello standardizzato di carriera universitaria che non trova alcun fondamento nel D.M. 270/2004 né nei criteri del D.M. 583/2022.

b) In altro *decisum*, Codesto Tribunale ha ulteriormente precisato: «...*che il requisito minimo dei 30 crediti formativi in non meglio precisate materie di base e caratterizzanti del primo anno di corso finisce difatti per privilegiare irragionevolmente solo coloro che siano iscritti o laureati dal*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

medesimo Corso di Laurea [...] a discapito dei candidati che [...] possano vantare un curriculum di studi e professionale [...] che denotino eventualmente una propensione per il corso di studi di aspirazione; [...] che il bando impugnato [...] si traduce di fatto nella esclusione dalla iscrizione dei soggetti che non abbiano superato il test per l'ammissione al primo anno [...] conseguendone l'annullamento del bando [...] poiché impositivo di criteri selettivi discriminatori basati solo sulla valutazione del percorso di studi e non anche sulla attinenza dei titoli di laurea affini, sul curriculum e sulla esperienza professionale acquisita dal candidato...» (sent. n. 283/2020).

I criteri adottati dall'Ateneo con il D.R. in questione (ed integralmente recepiti nel bando per trasferimenti meglio indicato in epigrafe), dunque, finiscono in concreto per limitare ai soli studenti già provenienti dal medesimo Corso di Studio la possibilità di ottenere il trasferimento.

Basti pensare al caso di uno studente proveniente da un Corso di Laurea "affine" interessato a trasferirsi al II anno di Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo di Chieti: tale studente difficilmente potrà possedere il "50% dei CFU" relativi agli insegnamenti del II anno e, certamente, non potrà mai avere «...*acquisito tutte le frequenze ai Corsi previsti al I anno del piano di studi del CdL di questo Ateneo...*». Solamente, infatti, uno studente già iscritto al CdLM di Medicina potrà avere le frequenze ai Corsi previsti al I anno ed è francamente paradossale che l'Ateneo continui ad adottare una regolamentazione così palesemente discriminatoria ed illegittima nella completa "non curanza" dei principi affermati da Codesto T.A.R. con numerosissime pronunce passate, per di più, anche in cosa giudicata.

8.3. L'orientamento è inequivoco: qualsiasi sistema che introduca parametri predeterminati che favoriscano strutturalmente gli studenti del CdLM in Medicina – a discapito dei candidati provenienti da corsi affini –

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

si pone in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il quadro logico-giuridico che emerge è chiaro: l'autonomia universitaria non consente di costruire barriere artificiali che riproducano, in via surrettizia, il *test* di accesso al primo anno; le valutazioni devono fondarsi sul riconoscimento qualitativo e quantitativo dei CFU e sulla congruità dei contenuti, non su soglie e algoritmi che alterano la *par condicio*; i criteri selettivi devono servire alla comparazione, non alla selezione preventiva o all'esclusione automatica di categorie di aspiranti.

L'adozione dell'algoritmo e delle soglie del 50% dei CFU per anno costituisce pertanto una deviazione ingiustificata dai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, che impone di considerare la carriera pregressa **in modo individualizzato e proporzionato**, evitando automatismi lesivi del diritto allo studio e della mobilità accademica.

9. Né è possibile sostenere che la parte ricorrente debba essere “costretta” ad inoltrare domanda di partecipazione in relazione ad una procedura manifestamente viziata. Invero, l'amministrazione non può “generare” un nuovo requisito procedurale solo per sottrarsi alle conseguenze della propria precedente inattività.

Codesto T.A.R. ha già evidenziato, in altra analoga fattispecie, che «...non conoscendosi l'esatto numero di posti che risulterebbe a seguito delle operazioni di seguito descritte, non può escludersi che la parte ricorrente, [...] possa comunque soddisfare la pretesa azionata, nella fase di remand rispettosa dei principi enunciati nella presente sentenza (Tar Lazio sentenza 9995 del 2019)...» (cfr. sent. 15 giugno 2022, n. 233).

In altri termini, la mancata partecipazione a un procedimento illegittimo – e che odiernamente si contesta sotto plurimi profili – non può giammai comportare la perdita del diritto sostanziale.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

9.1. Tanto più ove si consideri che il ricorrente è comunque estromesso *ab origine* in forza della previsione regolamentare/bandistica che consente la valutazione di “obsolescenza” degli esami sostenuti da oltre dieci anni con conseguente mancato riconoscimento dei CFU: si tratta, all’evidenza, di una clausola escludente, **immediatamente lesiva** e idonea a determinare una **preclusione automatica alla partecipazione utile**, sicché non può pretendersi che il ricorrente presenti istanza per una procedura nella quale l’esito espulsivo è già incorporato nella *lex specialis*.

Pertanto, la clausola immediatamente escludente opera a monte della comparazione illegittima e rende irrilevante qualsiasi graduatoria, con conseguente insussistenza di un onere di previa partecipazione.

10. Ciò posto, si evidenzia che in casi analoghi (cfr. ricorso 348/2020), Codesto Tribunale ha già superato l’*impasse* di non poter garantire adeguata tutela, affermando, rilevata la mancata esecuzione alla pronuncia propulsiva, che «...appare dunque l’unico sviluppo processuale possibile, per dare pienezza ed effettività alla tutela nel presente grado di giudizio [...], disporre [...], rilevata la perdurante inerzia nella esecuzione della sentenza, affinché l’Ateneo resistente provveda senza ritardo all’iscrizione di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea oggetto di richiesta previa ricognizione del numero dei crediti formativi posseduti o acquisiti nelle more del presente giudizio e debitamente documentati dall’interessata...» (sentenza n. 82 del 17 febbraio 2022, non appellata).

Anche nel caso in esame, al pari della fattispecie sopra richiamata, il comportamento dell’Università degli Studi di Chieti si rivela allo stato privo di effettività esecutiva, posto che, a fronte dell’obbligo di riesame imposto dal giudicato, l’Ateneo ha mantenuto una condotta sostanzialmente inerte e dilatoria, senza fornire alcuna plausibile giustificazione della persistente mancata attuazione delle pronunce.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Pertanto, si insiste per l'**immatricolazione in sovrannumero** della parte ricorrente al Corso di Laurea Magistrale di interesse.

ISTANZA ISTRUTTORIA

1. Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, tutti gli atti richiamati nella presente memoria e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

2. In ogni caso, avuto riguardo alle specifiche censure dedotte – e segnatamente alla denunciata violazione ed elusione del giudicato, alla dedotta natura meramente apparente della ricognizione dei posti disponibili nonché alla mancata ostensione del percorso istruttorio seguito dall'Ateneo – si chiede sin d'ora che Codesto Ecc.mo T.A.R., per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., voglia ordinare alla P.A. resistente, anche ai sensi degli artt. 46 e 65, co. 3, c.p.a., il deposito in giudizio di una puntuale e analitica relazione istruttoria, corredata dalla relativa documentazione, avente ad oggetto: **1)** la ricognizione dei posti disponibili per ciascun anno di corso del CdLM in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, con indicazione, per ogni coorte: dei posti programmati; delle immatricolazioni effettive; delle rinunce, decadenze, trasferimenti in uscita e passaggi; degli ingressi avvenuti mediante scorrimento della graduatoria nazionale; **2)** le modalità concrete con cui l'Ateneo ha dato esecuzione alle sentenze passate in giudicato richiamate, con particolare riferimento alla considerazione come vacanti dei posti illegittimamente coperti tramite scorrimento; alla collocazione in sovrannumero degli studenti già immatricolati per effetto di tale prassi; **3)** gli atti interni, le relazioni, i verbali e i provvedimenti istruttori posti a fondamento dell'adozione del D.R. Rep. n. 1878/2025, ivi compresi quelli utilizzati per la determinazione dei posti dichiarati disponibili; **4)** ogni

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

ulteriore atto e/o documentato chiarimento ritenuto utile ai fini della completa ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.

Con espressa riserva, all'esito, di proporre motivi aggiunti.

SULLA CONDOTTA DELL'ATENEO RESISTENTE

Anche alla luce del comportamento processuale dell'Università resistente si domanda la condanna *ex artt.* 96, co. 1 e 3, c.p.c. e 26 c.p.a..

Non potrà sfuggire, infatti, che l'Amministrazione resistente cerca pervicacemente di sfuggire dagli effetti di plurimi giudicati accampando giustificazioni prive di ogni senso logico prima ancora che giuridico.

L'inerzia dell'Amministrazione appare allora da deplorare e foriera di una **intollerabile superficialità dell'azione amministrativa** ed ha il sapore della **irriverenza sprezzante verso le istituzioni**.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito accogliere le conclusioni già rassegnate negli atti processuali definendo il presente giudizio, se ritenuto opportuno, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del c.p.a., con ogni conseguenza circa le spese di lite, anche *ex artt.* 96, co. 1 e 3, c.p.c. e 26 c.p.a., oltre accessori, **da distrarsi al procuratore antistatario**.

Afragola – Roma, *data della firma*

F.to digitalmente
avv. Giacomo Romano
ROMANO
GIACOMO

Firmato digitalmente
da ROMANO GIACOMO
Data: 2026.01.08
10:36:10 +01'00'